


PROPOSTA N. 7-2014

Posizione: - / **SETTORE DIREZIONE GENERALE**

Atto: **Delibere di Consiglio (CDC) - 2014/2** 

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2014 RELATIVO AI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI.**

Ufficio proponente: **SETTORE VI AMBIENTE E MOBILITA**

Tipo Esecutività: **Immediatamente eseguibile**

Proponente: **NICOLA CONFICONI**

Visto - Data: **Responsabile del Settore - 04/03/2014**

Firmatario: **BRAZZAFOLLI FEDERICA**

Esito: **POSITIVO**

Visto - Data: **Ragioniere Capo per Parere Cont. - 04/03/2014**

Firmatario: **BORTOLUSSI MICHELE**

Esito: **POSITIVO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 – 731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l'applicazione della TARES 2013;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e dell'art. 8 del Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 n. 158, ai fini della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;
- la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo le modalità previste dall'art. 8 del DPR 158/1999;
- l'art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altro autorità competente;
- le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal decreto legislativo n. 158/1999;

Vista la relazione sullo svolgimento del servizio ed il relativo piano finanziario per l'esercizio 2014 redatto dal soggetto che svolge il servizio;

Considerato che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;

Richiamato:

- l'articolo 2, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

- l'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che specifica che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento che viene dettagliata nel piano economico-finanziario;

Rilevato che:

- le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;
- i costi operativi e di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti e ricomprende:
 - a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti interni prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia delle utenze domestiche e non domestiche;
 - b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
 - c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal verde pubblico, come giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali diverse da quelle contemplate da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani;
- alle spese di cui al punto precedente devono aggiungersi i costi operativi di cui al punto 2.1 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;

Considerato, infine, che la relazione sulla gestione del servizio e il piano finanziario evidenziano, tra l'altro, il modello gestionale ed organizzativo e i livelli di qualità del servizio;

Precisato che l'argomento verrà iscritto all'ordine del giorno della competente Commissione consiliare e che la relazione sul servizio sarà sottoposta all'esame dei Consigli circoscrizionali;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 al fine di dare immediata attuazione agli adempimenti conseguenti;

Con votazione

DELIBERA

1. di approvare il piano finanziario per l'esercizio 2014 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, a cura della società affidataria "in house" del servizio, si provvederà ai sensi dell'articolo 9, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, ad inviare al Ministero dell'Ambiente copia degli atti approvati con il presente atto;
3. di trasmettere la presente deliberazione e suo allegato al Responsabile Settore Finanze e Bilancio al fine di dare esecuzione alla stessa ed assumere i relativi provvedimenti di competenza.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.